



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 dicembre 2004 (10.01.05)
(OR. EN)**

16303/04

**Fascicolo interistituzionale:
2003/0282 (COD)**

**ENV 712
ENT 165
CODEC 1373**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale

alle: delegazioni

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a **pile e accumulatori** e ai rifiuti di pile e accumulatori
- Accordo politico

L'allegato della presente nota contiene un progetto riveduto della direttiva in oggetto che rispecchia il pacchetto di compromesso globale su cui il Consiglio ha raggiunto un accordo politico il 20 dicembre 2004. Il Segretariato generale distribuirà tra breve un progetto di testo relativo ai considerando.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare e l'articolo 175, paragrafo 1 e l'articolo 95 paragrafo 1 per quanto riguarda gli articoli 4, 5 e 18,

vista la proposta della Commissione ^{*},

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ^{**},

visto il parere del Comitato delle regioni ^{***},

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ^{****},

considerando quanto segue:

[*considerando omessi.*]

* GU C 96 del 21.4.2004, pag. 29.

** Adottato il 3 maggio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

*** Adottato il 22 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

**** Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del (GU C) e decisione del Parlamento europeo del (GU C

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce:

- 1) norme in materia di commercializzazione delle pile e degli accumulatori e
- 2) norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a integrare la pertinente normativa comunitaria sui rifiuti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati. La direttiva si applica fatta salva la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso e la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2. La presente direttiva non si applica alle pile e agli accumulatori utilizzati in:
 - a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari;
 - b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) "pila o accumulatore", una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);
- 2) "pacco batterie", un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro e/o racchiusi come un'unità singola e a sé stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore;
- 3) "pile o accumulatori portatili", le pile o gli accumulatori che:
 - a) sono sigillati, e
 - b) sono trasportabili a mano, e
 - c) non costituiscono pile o accumulatori industriali né batterie o accumulatori per autoveicoli;
- 4) "pile a bottone", piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva;
- 5) "batterie o accumulatori per autoveicoli", le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione;
- 6) "pile o accumulatori industriali", le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici;

- 7) "rifiuti di pile o accumulatori", le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE;
- 8) "riciclaggio", il ritrattamento in un processo di produzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;
- 9) "smaltimento", una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all'allegato IIA della direttiva 75/442/CEE;
- 10) "trattamento", le attività eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento;
- 11) "apparecchio", qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione di cui alla direttiva 2002/96/CE, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da pile o accumulatori;
- 12) "produttore", qualsiasi persona in uno Stato membro che, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, ivi comprese le tecniche di comunicazione a distanza di cui alla direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza * immette in commercio per la prima volta a titolo professionale, pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, nel territorio dello Stato membro in questione;
- 13) "distributore", qualsiasi persona che fornisce pile e accumulatori nell'ambito di un'attività professionale ad un utilizzatore finale;
- 14) "immissione in commercio", la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno della Comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della Comunità;

* GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

- 15) "operatori economici", i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, i riciclatori e altri operatori di impianti di trattamento;
- 16) "utensili elettrici senza fili", apparecchi portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati alla manutenzione, alla costruzione o ad attività di giardinaggio.

CAPO II
REQUISITI DI PRODOTTO

Articolo 4

Divieti

1. Fatta salva la direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri vietano la commercializzazione:
 - a) di tutte le pile o accumulatori (anche incorporati in apparecchi) contenenti più di 0,0005% in peso di mercurio e
 - b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002% di cadmio in peso.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2% in peso.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in:
 - a) sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza;
 - b) apparecchiature medicali; o
 - c) utensili elettrici senza fili.
4. La Commissione riesamina la deroga di cui al paragrafo 3, lettera c) e trasmette al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione, corredata, se del caso, di pertinenti proposte, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, al fine di vietare il cadmio nelle pile o accumulatori.

CAPO III
IMMISSIONE IN COMMERCIO

Articolo 5

Immissione in commercio

1. Gli Stati membri non possono, per i motivi esposti nella presente direttiva, ostacolare, vietare o limitare la commercializzazione sul loro territorio di pile e accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva non siano immessi in commercio o siano ritirati dal commercio.

CAPO IV
RACCOLTA

Articolo 6

Obiettivo complessivo

Gli Stati membri si adoperano per promuovere al massimo la raccolta differenziata di rifiuti di pile e accumulatori, tenendo conto degli effetti del trasporto sull'ambiente, e ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani non differenziati.

Articolo 7

Sistemi di raccolta

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti adeguati sistemi di raccolta di rifiuti di pile e accumulatori portatili. Tali sistemi:
 - (a) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in luoghi loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;
 - (b) non comportano oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori;
 - (c) possono funzionare unitamente ai sistemi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2002/96/CE.

L'articolo 10 della direttiva 75/442/CEE non si applica ai punti di raccolta istituiti per conformarsi alla lettera a).

2. A condizione che i sistemi soddisfino i criteri di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono:
 - a) esigere che i produttori introducano tali sistemi;
 - b) esigere che altri operatori economici partecipino a detti sistemi;
 - c) mantenere i sistemi esistenti.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di pile e accumulatori industriali, o terzi che agiscono a loro nome, non rifiutino di riprendere i rifiuti di pile e accumulatori industriali presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine. Anche i terzi indipendenti possono raccogliere pile e accumulatori industriali.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di batterie e accumulatori per autoveicoli, o terzi, introducano sistemi di raccolta dei rifiuti di batterie e accumulatori per autoveicoli presso gli utilizzatori finali o in luoghi a loro accessibili nelle vicinanze, a meno che la raccolta abbia luogo attraverso i sistemi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2000/53/CE. In caso di batterie e accumulatori per autoveicoli ad uso privato non commerciale, tali sistemi non comportano oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di batterie o accumulatori, né l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.

Articolo 8

Strumenti economici

Gli Stati membri possono ricorrere a strumenti economici (ad esempio aliquote di imposta differenziate o sistemi di deposito) per promuovere la raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori o per incentivare l'uso di pile contenenti meno sostanze inquinanti. In tal caso, notificano alla Commissione le misure relative all'attuazione di tali strumenti.

Articolo 9

Obiettivi di raccolta

1. Ai fini del presente articolo, per "tasso di raccolta" concernente un determinato Stato membro nell'arco di un anno civile si intende la percentuale ottenuta dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 nell'anno civile considerato per le vendite annuali medie di pile e accumulatori portatili all'utilizzatore finale in peso in detto Stato membro in tale anno civile e nei due anni civili precedenti. Gli Stati membri calcolano il tasso di raccolta per la prima volta nel quarto anno civile completo successivo alla data di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

Fatta salva la direttiva 2002/96/CE, i dati annuali relativi alla raccolta e alle vendite comprendono pile e accumulatori incorporati in apparecchi.

2. Gli Stati membri sono tenuti a conseguire almeno i seguenti tassi di raccolta:
 - a) 25%, quattro anni dopo la data di cui all'articolo 23, paragrafo 1;
 - b) 45%, otto anni dopo la data di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e oltre
3. Gli Stati membri controllano ogni anno i tassi di raccolta secondo il piano di cui all'allegato I. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i rapporti entro sei mesi dalla fine dell'anno civile in questione. I rapporti indicano in che modo gli Stati membri hanno ottenuto i dati necessari per il calcolo del tasso di raccolta.

4. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2:
- (a) possono essere stabilite disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà di uno Stato membro, derivanti da circostanze nazionali specifiche, a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2;
 - (b) è definita una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

CAPO V
TRATTAMENTO, RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

Articolo 10

Trattamento e riciclaggio

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro un anno dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 1:
 - a) i produttori o i terzi introducano sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori basati sulle migliori tecniche disponibili;
 - b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a norma dell'articolo 7 siano sottoposti a trattamento e riciclaggio con siffatti sistemi.

Tuttavia, gli Stati membri possono destinare, conformemente al trattato, pile o accumulatori portatili raccolti contenenti cadmio, mercurio o piombo a discariche o a depositi sotterranei nel quadro di una strategia di riduzione progressiva dei metalli pesanti, allorché non è disponibile un mercato finale valido. Gli Stati membri notificano alla Commissione il progetto di misure conformemente alla direttiva 98/34/CE.

2. Il trattamento soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato III, parte A.
3. Il processo di riciclaggio soddisfa gli obiettivi di riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato III, parte B entro tre anni dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 1.
4. Gli Stati membri riferiscono sugli obiettivi di riciclaggio di cui all'allegato III, parte B effettivamente realizzati in ciascun anno civile e trasmettono tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno civile in questione.

5. L'allegato III può essere adattato o integrato per tener conto dei progressi scientifici o tecnici secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Segnatamente:
- a) i requisiti dettagliati per il calcolo degli obiettivi di riciclaggio sono aggiunti entro diciotto mesi dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 1 e
 - b) gli obiettivi minimi in materia di riciclaggio sono valutati periodicamente e adattati alle migliori tecniche disponibili ed alla luce degli sviluppi di cui al paragrafo 1, secondo comma.
6. Prima di proporre modifiche all'allegato III la Commissione consulta le parti interessate, segnatamente i produttori, gli operatori addetti alla raccolta, i riciclatori, gli operatori di impianti di trattamento, le organizzazioni ambientali, le organizzazioni dei consumatori e le associazioni dei lavoratori. Informa il comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 1 dei risultati della consultazione.

Articolo 11

Smaltimento

Gli Stati membri vietano lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per autoveicoli. Tuttavia i residui di pile e accumulatori che sono stati sottoposti sia a trattamento sia a riciclaggio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 possono essere smaltiti in discarica o mediante incenerimento.

Articolo 12
Esportazioni

1. Il trattamento e il riciclaggio possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro interessato o della Comunità, a condizione che la spedizione dei rifiuti di pile e accumulatori sia effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio. *
2. I rifiuti di pile e accumulatori esportati al di fuori della Comunità a norma dei regolamenti (CEE) n. 259/93 e (CE) n. 1420/1999 ** del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1547/1999 *** della Commissione sono conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'allegato III della presente direttiva solo se esistono prove tangibili che l'operazione di riciclaggio ha avuto luogo in condizioni grosso modo equivalenti a quelle prescritte dalla presente direttiva.
3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

* GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione n. 2557/2001/CE, GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1.

** GU L 166 del 1°7.1999, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione n. 2243/2001/CE, GU L 303 del 20.11.2001, pag. 11.

*** GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione n. 2243/2001/CE.

CAPO VI
DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E
RICICLAGGIO

Articolo 13

Finanziamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome finanzino tutti i costi netti derivanti dalle:
 - a) operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 e 2; e
 - b) operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori, sia industriali che per autoveicoli, raccolti in conformità dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'attuazione del paragrafo 1 non implichi un doppio addebito per i produttori nel caso di pile o accumulatori raccolti conformemente ai regimi istituiti in forza delle direttive 2000/53/CE o 2002/96/CE.
3. I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.
4. I produttori e gli utilizzatori di pile e accumulatori industriali e per autoveicoli possono concludere accordi che stabiliscono il ricorso a metodi di finanziamento diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Registrazione

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore sia registrato.

Articolo 15

Piccoli produttori

Le norme minime ai fini dell'applicazione degli articoli 13, paragrafo 1, e 14 saranno definite, se opportuno, secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, al più tardi entro diciotto mesi dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

Articolo 16

Partecipazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli operatori economici e tutte le pubbliche autorità competenti abbiano la possibilità di partecipare ai sistemi di raccolta, trattamento e riciclaggio di cui agli articoli 7 e 10.
2. Tali sistemi si applicano anche ai prodotti importati da paesi terzi, a condizioni non discriminatorie, e sono concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza.

CAPO VII
INFORMAZIONE DEGLI UTILIZZATORI FINALI

Articolo 17

Informazioni per gli utilizzatori finali

1. Gli Stati membri provvedono, segnatamente mediante campagne di informazione, affinché gli utilizzatori finali siano pienamente informati:
 - a) dei potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori;
 - b) dell'opportunità di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani non differenziati e di partecipare alla raccolta differenziata in modo da agevolare il trattamento e il riciclaggio;
 - c) dei sistemi di raccolta e di riciclaggio a loro disposizione;
 - d) del ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
 - e) del significato del simbolo raffigurante il bidone della spazzatura barrato da una croce e dei simboli chimici Hg, Cd e Pb di cui all'allegato II.

2. Gli Stati membri possono imporre agli operatori economici di fornire, interamente o parzialmente, le informazioni di cui al paragrafo 1.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA

Articolo 18

Etichettatura

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le pile, gli accumulatori e i pacchi batterie siano opportunamente contrassegnati con il simbolo raffigurato nell'allegato II.
2. Le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti più di 0,0005% di mercurio, più di 0,002% di cadmio o più di 0,004% di piombo sono contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo (Hg, Cd o Pb). Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti è apposto sotto al simbolo illustrato all'allegato II e occupa una superficie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto simbolo.
3. Il simbolo illustrato all'allegato II occupa almeno il 3% della superficie del lato maggiore della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie, con una dimensione massima di 5 x 5 cm. Per gli elementi cilindrici, il simbolo occupa almeno l'1,5% della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 x 5 cm.
4. Se le dimensioni della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a 0,5 x 0,5 cm, non è richiesta la marcatura bensì la stampa di un simbolo di almeno 1 x 1 cm sull'imballaggio.
5. I simboli sono apposti in modo visibile, leggibile e indelebile.
6. Possono essere concesse deroghe all'obbligo di etichettatura previsto dal presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Rapporti nazionali sull'attuazione della direttiva

1. Ogni tre anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione un rapporto sull'attuazione della presente direttiva. Tuttavia, il primo rapporto copre il periodo quadriennale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a).
2. I rapporti sono redatti sulla base di un questionario o di uno schema stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Il questionario o schema è trasmesso agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del primo periodo cui si riferisce il rapporto.
3. Gli Stati membri riferiscono altresì su qualsiasi misura da essi adottata per favorire un'evoluzione nell'impatto delle pile e degli accumulatori sull'ambiente, in particolare:
 - a) gli sviluppi, tra cui misure adottate su base volontaria dai produttori, che riducono le quantità di metalli pesanti e di altre sostanze pericolose contenute nelle pile e negli accumulatori;
 - b) le nuove tecniche di riciclaggio e trattamento;
 - c) la partecipazione di operatori economici ai regimi di gestione ambientale;
 - d) la ricerca in questi ambiti; e
 - e) le misure adottate per promuovere la prevenzione dei rifiuti.

4. Il rapporto è trasmesso alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo triennale al quale si riferisce o, nel caso del primo rapporto, entro nove mesi dalla fine del periodo quadriennale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a).
5. Entro nove mesi dalla ricezione dei rapporti degli Stati membri in conformità del paragrafo 4, la Commissione pubblica un rapporto sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

Articolo 20

Riesame

1. Dopo la seconda ricezione dei rapporti degli Stati membri in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4, la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva e il suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.
2. Il secondo rapporto pubblicato dalla Commissione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 5 contiene una valutazione dei seguenti aspetti della direttiva:
 - a) l'opportunità di ulteriori misure di gestione del rischio per le pile e gli accumulatori contenenti metalli pesanti;
 - b) l'adeguatezza dell'obiettivo minimo di raccolta per tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili stabilito all'articolo 9, paragrafo 2 e la possibilità di introdurre altri obiettivi per gli anni successivi tenendo conto del progresso tecnico e dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri;
 - c) l'adeguatezza dei requisiti minimi di riciclaggio di cui all'allegato III, Parte B, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri, del progresso tecnico e dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri.

3. Se necessario, proposte di revisione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva accompagnano il rapporto.

Articolo 21

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE*.
2. Qualora si faccia riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto dell'articolo 8 di quest'ultima.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 22

Sanzioni**

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la data di cui all'articolo 23, le disposizioni adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.

* GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

** Il Consiglio dovrebbe adottare una dichiarazione tipo da mettere a verbale per precisare che "penalties" in inglese ha lo stesso significato di "Sanktionen" in tedesco.

Articolo 23

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...*.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 24

Accordi volontari

Purché gli obiettivi fissati nella presente direttiva siano conseguiti, gli Stati membri possono attuare le disposizioni di cui agli articoli 7, 12 e 17 mediante accordi tra le autorità competenti e gli operatori economici interessati. Tali accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:

- 1) devono avere forza vincolante;
- 2) devono specificare gli obiettivi e i termini per il loro conseguimento;
- 3) devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale ugualmente accessibile al pubblico ed essere trasmessi alla Commissione;

* 24 mesi dalla data della sua entrata in vigore.

- 4) i risultati conseguiti devono essere periodicamente verificati, comunicati alle autorità competenti e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi stessi;
- 5) le autorità competenti devono provvedere affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi;
- 6) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono dare attuazione alle pertinenti disposizioni della presente direttiva mediante misure legislative, regolamentari o amministrative.

Articolo 25

Abrogazione

La direttiva 91/157/CEE è abrogata ... *.

I riferimenti alla direttiva 91/157/CEE si intendono come riferimenti alla presente direttiva.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

* 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ CON GLI OBIETTIVI DI RACCOLTA
DI CUI ALL'ARTICOLO 9

Anno	Raccolta di dati		Calcolo	Obbligo di comunicazione
X*+1	-			
X+2	Vendite nell'anno 2 (V2)	-	-	
X+3	Vendite nell'anno 3 (V3)	-	-	
X+4	Vendite nell'anno 4 (V4)	Raccolta nell'anno 4 (R4)	Tasso di raccolta (TR4) = $3 \cdot R4 / (V2 + V3 + V4)$ (Obiettivo fissato a 25%)	
X+5	Vendite nell'anno 5 (V5)	Raccolta nell'anno 5 (R5)	Tasso di raccolta (TR5) = $3 \cdot R5 / (V3 + V4 + V5)$	TR4
X+6	Vendite nell'anno 6 (V6)	Raccolta nell'anno 6 (R6)	Tasso di raccolta (TR6) = $3 \cdot R6 / (V4 + V5 + V6)$	TR5
X+7	Vendite nell'anno 7 (V7)	Raccolta nell'anno 7 (R7)	Tasso di raccolta (TR7) = $3 \cdot R7 / (V5 + V6 + V7)$	TR6
X+8	Vendite nell'anno 8 (V8)	Raccolta nell'anno 8 (R8)	Tasso di raccolta (TR8) = $3 \cdot R8 / (V6 + V7 + V8)$ (Obiettivo fissato al 45%)	TR7
X+9	Vendite nell'anno 9 (V9)	Raccolta nell'anno 9 (R9)	Tasso di raccolta (TR9) = $3 \cdot R9 / (V7 + V8 + V9)$	TR8
X+10	Vendite nell'anno 10 (V10)	Raccolta nell'anno 10 (R10)	Tasso di raccolta (TR10) = $3 \cdot R10 / (V8 + V9 + V10)$	TR9
X+11	Ecc.	Ecc.	Ecc.	TR10
Ecc.				

* L'anno X è l'anno che include la data di cui all'articolo 23.

SIMBOLI PER PILE, ACCUMULATORI E PACCHI BATTERIE
AI FINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il simbolo della raccolta differenziata per le pile e gli accumulatori è un bidone della spazzatura barrato da una croce, come raffigurato qui di seguito:



REQUISITI DETTAGLIATI IN MATERIA DI TRATTAMENTO E DI RICICLAGGIO

PARTE A: TRATTAMENTO

1. Il trattamento comprende, almeno, la rimozione di tutti i fluidi e gli acidi.
2. Il trattamento e qualsiasi stoccaggio, anche temporaneo, negli impianti di trattamento ha luogo in siti provvisti di superfici impermeabili e idonea copertura resistente alle intemperie o in idonei contenitori.

PARTE B: RICICLAGGIO

3. I processi di riciclaggio conseguono i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio:
 - a) riciclaggio del 65% in peso medio di pile e accumulatori al piombo/acido e massimo riciclaggio del contenuto di piombo che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi;
 - b) riciclaggio del 75% in peso medio di pile e accumulatori al nichel-cadmio e massimo riciclaggio del contenuto di cadmio che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi;
 - c) riciclaggio del 50% in peso medio degli altri rifiuti di pile e accumulatori.